



COMUNE DI ANGOLO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Regina Elena, 53, 25040 Angolo Terme BS

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21
in data 31.10.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
— Dr.ssa Laura Cortesi —

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO IV UNIFORME
1	Oggetto del regolamento	14	Uniforme
2	Norme generali di condotta	15	Gradi, distintivi e decorazioni
3	Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.	16	Cura della persona e dell'uniforme
	CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	17	Servizio in abito civile.
4	Responsabilità dell'Area di polizia locale	18	Mezzi ed apparecchiature in dotazione
5	Coordinamento dell'attività	19	Veicoli ed attrezzature in dotazione
6	Compiti degli operatori di polizia locale	20	Vestiario, armamento e strumenti di autotutela
7	Doveri degli agenti di Polizia Locale		CAPO V MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI
8	Protezione Civile ed Emergenze	21	Missioni ed operazioni esterne.
9	Azioni positive	22	Servizi esterni extra istituzionali
	CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE		CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
10	Dotazione organica	23	Comunicazione del regolamento
11	Aggiornamento e formazione	24	Norma di rinvio
12	Obbligo di intervento e di rapporto	25	Entrata in vigore del regolamento
13	Tessera di riconoscimento		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del Servizio di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata "Legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale" e del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 - n. 5 "concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale".

Art. 2 Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3 Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.

1. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
 - c) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
 - e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003; f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada; g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene.
2. Al personale di Polizia Locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 Responsabilità dell'Area di polizia locale

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, sovrintende il Servizio di Polizia Locale: impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.
3. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 5 Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
 - b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - d) assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

- e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- f) svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

Art. 7 Doveri degli agenti di polizia locale

- 1) Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - d) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
 - f) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
 - g) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
 - h) quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale;
 - i) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria.
 - j) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

- k) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 8 Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Art. 9 Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne di educazione stradale .

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 10 Dotazione organica e configurazione della polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

- a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
- b. l'autosufficienza operativa;
- c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art. 12 Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre

un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

Art. 13 Tessera di riconoscimento

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento personale aventi le caratteristiche previste dall'allegato C. del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 - n. 5.

2. Al personale della polizia locale portano come distintivo identificativo una placca in metallo di colore oro. Il distintivo, ove previsto, deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla divisa; il distintivo identificativo è altresì collocato all'interno del portatessera.

CAPO IV UNIFORME

Art. 14 Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione del Regolamento regionale n° 5 del 22 marzo 2019.

2. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.

3. L'uniforme della polizia locale è composta dalle seguenti divise: a) divisa ordinaria; b) divisa di servizio (completo operativo); e c) divise per servizi di onore e rappresentanza.

4. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal comandante del corpo o dal responsabile di servizio. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

Art. 15 Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.

Art. 16 Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale della polizia locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

2. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme, ad esclusione dei distintivi autorizzati.
3. Non è consentito l'utilizzo di capi dell'uniforme con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro.

Art. 17 Servizio in abito civile.

1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è preventivamente autorizzato dal Sindaco o dal responsabile del servizio.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
 - o per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Sindaco o suo delegato;
 - o in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati di volta in volta con il Sindaco o suo delegato;
 - o quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Art. 18 Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale n° 5 del 22 marzo 2019 e successive modificazioni.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 19 Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della norma di cui al Regolamento regionale n° 5 del 22 marzo 2019 e successive modificazioni. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 20 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

- 1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile dell'Area.

- 2. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal Regolamento Comunale per l'armamento.
- 3. Gli strumenti di autotutela sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela di cui all'articolo 17 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 - n. 5.
- 4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità di cui al comma 1, devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti dell'Ufficio di polizia locale.

CAPO V MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 21 Missioni ed operazioni esterne.

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 22 Servizi esterni extra istituzionali

1. Previo autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti. I servizi, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza, verranno autorizzati dal Responsabile del Servizio per gli agenti e dal Sindaco per il Responsabile del Servizio.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Comunicazione del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Lombardia.

Art. 24 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- o alla Legge quadro n. 65/86;
- o alla Legge Regionale n. 5/2019;
- o allo Statuto Comunale;
- o al regolamento comunale degli uffici e servizi;
- o al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- o al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art.25 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.

